

ACCORDO INTERPROFESSIONALE KIWI 2016-2017-2018

ARTICOLO I

Il presente Accordo interprofessionale ha l'obiettivo di proseguire nel processo di miglioramento qualitativo di sistema, per tutto il kiwi nazionale. In sede di Organizzazione Interprofessionale si concordando le seguenti specifiche per la commercializzazione del Kiwi prodotto in Italia.

ARTICOLO II

Fase di raccolta: Il kiwi della cultivar Hayward prodotto in Italia deve avere caratteristiche minime di maturazione corrispondenti a 6,5° gradi brix per la messa in condizionamento.

ARTICOLO III

Fase di commercializzazione in Italia: La commercializzazione al dettaglio per la cultivar Hayward, ovvero la spedizione, la presentazione alla vendita e la vendita al consumatore finale possono essere effettuate solo con frutti aventi un minimo di 10° gradi brix e durezza da 2 a 3,5 kg/cm² al penetrometro con puntale da 8 mm (tolleranza di 1 kg).

ARTICOLO IV

Fase di spedizione per l'export destinazione "oltremare" (compresa la Russia): La spedizione dei frutti della cultivar Hayward può essere effettuata a partire dal giorno 29 ottobre e solo con frutti aventi un minimo di 6,5° gradi brix e durezza da 3 a 6 kg/cm² al penetrometro con puntale da 8 mm (tolleranza di 1 kg).

ARTICOLO V

Fase di spedizione per l'export destinazione Europa (UE, Italia esclusa, ed extra UE): La spedizione dei frutti della cultivar Hayward può essere effettuata a partire dal giorno 8 novembre. I frutti per questa destinazione devono avere un minimo di 10° gradi brix e durezza da 2 a 3,5 kg/cm² al penetrometro con puntale da 8 mm (tolleranza 1 kg).

ARTICOLO VI

Cultivars precoci diverse da Hayward: I frutti dovranno rispettare i parametri minimi di qualità, grado brix e durezza nelle varie fasi della filiera, previsti nel presente Accordo per la cultivar Hayward e potranno essere spediti senza limiti di date, alle seguenti condizioni:

- Deve essere evidente l'identificazione della varietà sui documenti di accompagnamento della merce e sulle confezioni del prodotto finito.
- Prima di effettuare la spedizione è obbligatoria la segnalazione al MiPAAF che effettuerà il controllo del prodotto da spedire tramite gli organismi incaricati, avvalendosi anche della verifica del DNA in caso di incertezza di identificazione della cultivar e che applicherà le eventuali sanzioni previste. In ogni caso le verifiche sui documenti di acquisizione del prodotto e di spedizione dello stesso, potranno essere attuate anche in fase successiva.

ARTICOLO VII

Al Comitato di prodotto Kiwi di ORTOFRUTTA ITALIA è affidato il compito di monitorare l'andamento fenologico della produzione e l'invio di note tecniche rivolte alle aziende agricole produttrici di kiwi.

ARTICOLO VIII

Il presente Accordo sarà accompagnato da una azione di comunicazione agli operatori, clienti e fornitori nella filiera, sulle migliori pratiche adottabili nel processo di condizionamento, conservazione e messa in vendita, al fine di ottimizzare le potenzialità qualitative del kiwi italiano da offrire al consumatore finale.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo ha una validità di tre anni dalla data della sua delibera. Nel caso in cui le condizioni di mercato e/o climatiche lo richiedessero, l'OI si impegna a presentare agli organismi competenti clausole aggiuntive che sospendano o modifichino l'applicazione di questo accordo, in modo totale o parziale, per adattarlo alle diverse congiunture produttive e commerciali che potranno verificarsi.

Roma, 1 settembre 2016